

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre
2001, n. 0388/Pres.

**Regolamento del Fondo sociale dell'A.T.E.R. di
Gorizia**

TITOLO I
COSTITUZIONE DEL FONDO

Art. 1

Presso l'A.T.E.R. di Gorizia, viene costituito ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 24/1999 un apposito Fondo sociale per i fini di tutela previsti dall'articolo stesso.

Art. 2

Con l'approvazione del Piano finanziario per l'applicazione dei canoni ai sensi della legge regionale 75/1982 come modificata dalla legge regionale 24/1999, l'A.T.E.R. di Gorizia, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione applicherà un coefficiente di redditività relativamente agli alloggi occupati dagli utenti che si trovino nella cosiddetta Fascia protetta di cui all'articolo 65, comma 3°, lettera a) della legge regionale 75/1982 e cioè godano di un reddito non superiore a due pensioni minime INPS.

Il Fondo sociale verrà computato, quindi, tenendo conto della differenza tra il gettito complessivo del canone di locazione previsto dal Piano finanziario, riferito alla fascia di cui sopra, ed il canone che l'A.T.E.R. ricaverrebbe dall'applicazione a detti alloggi della percentuale della rendita catastale.

Art. 3

La quota di partecipazione dei Comuni al Fondo sociale verrà determinato in accordo con i Comuni

stessi in relazione alle esigenze di intervento del Fondo nei singoli ambiti territoriali.

Comunque i Comuni partecipano al Fondo in linea generale, proporzionalmente al numero di alloggi di edilizia sovvenzionata ubicati nei rispettivi territori salva l'esigenza di interventi particolari, anch'essa valutata in accordo con i Comuni interessati.

Al fine della determinazione della quota di compartecipazione dei Comuni, l'A.T.E.R. nell'ambito del Piano finanziario biennale, individuerà le esigenze di intervento di cui al presente Regolamento.

Tali esigenze verranno comunicate nei 20 giorni successivi a tutti i Sindaci della Provincia al fine di consentire agli stessi la predisposizione degli atti necessari all'erogazione della quota annuale di loro spettanza.

Le quote del Fondo verranno di norma impiegate nell'anno di competenza salvo che, sempre sulla base di un accordo con i Comuni, venga previsto un Piano di assistenza e tutela articolato su periodi più lunghi così come, sempre in accordo con i Comuni, verrà determinato l'utilizzo (anche eventualmente a scomputo delle quote dovute per l'esercizio successivo) degli eventuali residui.

TITOLO II DESTINAZIONE DEL FONDO

Art. 4

Le quote del Fondo verranno impegnate come segue:

a) la quota conferita dalla Regione viene destinata a coprire la differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'articolo 65/3c., lettera a) della legge regionale 75/1982 e quello di riferimento determinato a seguito della delibera adottata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16/3c. della legge regionale 24/1999; detta quota viene acquisita dall'A.T.E.R. in conto canoni e viene dall'A.T.E.R.

stessa impiegata per interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di immobili di e.r.p.;

b) le quote conferite dai Comuni verranno destinate, in via prioritaria, agli interventi conservativi, manutentivi con particolare riguardo al miglioramento dei servizi resi all'inquilinato, nonché ai servizi di assistenza diretta ivi compresa la copertura dei canoni e oneri accessori ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 65/3c, lettera a) della legge regionale 75/1982 (Fascia A);

c) la quota di spettanza dell'A.T.E.R. sarà quella calcolata in misura pari a quella versata da ogni singola Amministrazione comunale;

d) la quota individuata dall'A.T.E.R., oltre che per gli scopi dei precedenti punti a) e b) verrà prioritariamente utilizzata per la copertura di morosità di canoni e servizi accessori riferita ai soggetti che si trovano nella cosiddetta Fascia A.

Art. 5

Per le quote del Fondo sociale destinate agli interventi di assistenza diretta, l'A.T.E.R. si avverrà della collaborazione dei servizi assistenziali comunali ed ambito.

Gli interventi verranno singolarmente individuati sulla base di specifiche domande degli interessati ovvero sulla base di apposite segnalazioni dei Servizi sociali; questi comunque instruiranno le pratiche stesse in accordo con gli uffici dell'A.T.E.R.

L'istruttoria si concluderà con la formulazione di una proposta di intervento del Fondo.

A favore degli utenti residenti in ciascun Comune non potranno essere complessivamente erogati contributi che eccedano il doppio della quota conferita dal Comune. Ove fosse necessario intervenire oltre tale soglia, il Comune e l'A.T.E.R. potranno conferire al Fondo risorse supplementari.

TITOLO III
GESTIONE DEL FONDO

Art. 6

Essendo il Fondo costituito presso l'A.T.E.R., alla gestione dello stesso provvederà l'Azienda secondo le norme statutarie ed i Regolamenti contabili che regolano l'attività dell'A.T.E.R.

Art. 7

Ai fini di cui all'articolo 5 per l'istruttoria delle domande, la predisposizione del programma di interventi e la verifica dell'attuazione degli stessi, i Comuni, anche in accordo tra loro, potranno costituire con l'A.T.E.R. gruppi di lavoro misti.

TITOLO IV
NORMA TRANSITORIA PER LA PRIMA
COSTITUZIONE DEL FONDO

Art. 8

Per la costituzione iniziale del Fondo si farà riferimento alle necessità evidenziate nel Piano finanziario 2000-2001 con delibera n. 16/3 del 30 giugno 2000, al netto del contributo regionale determinato per l'anno 2000 in lire 2.066.000.000.

La quota di partecipazione dell'A.T.E.R., qualora non fosse possibile raggiungere degli accordi con i Comuni di cui al precedente articolo 3, viene determinata in via prioritaria in lire 86.000 per alloggio.

Ai fini della sua effettiva costituzione i Comuni dovranno intervenire entro la data del 31 marzo 2001.